

**ACCORDO PER L'ACCESSO ALL'INCENTIVAZIONE ALL'ESODO ED AL "FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO" PRESSO LA DEUTSCHE BANK SPA E DB CONSORZIO s.c.a.r.l.**

In Milano, in data 10 dicembre 2008,

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. P. P. Cellerino, F. Zambruno, F. Ponti, C. Gonzaga e A. Cozzi e DB Consortium s.c.a.r.l., rappresentata dal Sig. Joerg Oliveri del Castillo Schulz (di seguito "DB Consortium" o "il Consorzio")

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo

- DIRCREDITO FD rappresentata dai Sigg. C. Zappatori Segretario Nazionale, M. Boltri, C. Catalano, P. Amatucci, C. Piantanida, P. Tesei e A. Marabelli
- FABI rappresentata dai Sigg. V. Canevari, M. Belfiore, T. Torrisi Bertelli, S. Caldara, C. Brusciaglia e M. Panigada
- FIBA-CISL rappresentata dai Sigg. M. Gemelli, M. Baldi, M. Piana, F. Magnelli, M. Marino, F. Toso, M. Cazzamalli, M. Pontiggia, C. Valena e A. Trinca Talalin
- FISAC-CGIL rappresentata dai Sigg. N. Maiolino Segretario Nazionale, C. Cornelli, M. Bordini, L. Santosuosso, R. Salzano, E. Bovero e A. Pozzi
- UILCA rappresentata dai Sigg. E. M. Iozia. Segretario Nazionale, L. Peveri, R. De Giovanni, R. Morra, S. Martorelli, C. Napoletano, C. Carfora, E. Cereghetti, S. Bertelli, R. Della Noce, M. Dell'Olio,

premesso che:

- a) con accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata prevista, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.2. comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la costituzione presso l'INPS del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà) finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di

- processi di ristrutturazione aziendale;
- b) con D.M. 28/4/2000 n. 158 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
  - c) il Verbale d'incontro sottoscritto in sede ABI il 24 gennaio 2001 ha stabilito che alle prestazioni straordinarie erogate dal suddetto Fondo di Solidarietà, di cui all'art. 5, primo comma, lett. b) del citato D. M. 158/2000, si possa accedere su base volontaria, secondo le previsioni espressamente stabilite dal Verbale medesimo;
  - d) la scadenza di cui al citato DM 158/2000 è stata prorogata sino alla data del 30 giugno 2020 dal D.M. 28.4.2006, n. 226;
  - e) in data 10 dicembre 2008, ad esito della procedura ex artt. 15, 18 e 19 del CCNL 8.12.2007 avviata dalla Banca in merito al piano di ristrutturazione di cui all'informativa del 7 novembre 2008, è stato sottoscritto Verbale di accordo con il quale le parti hanno individuato, tra gli altri, il ricorso, su base volontaria, da disciplinarsi con separato accordo, al Fondo di Solidarietà e all'esodo incentivato, quali strumenti utilizzabili per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali rivenienti dalla realizzazione del suddetto piano di ristrutturazione,

**si è convenuto quanto segue:**

1. La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Il ricorso al Fondo di Solidarietà istituito presso l'INPS con D.M. 28/4/2000 n. 158, secondo le modalità ed alle condizioni sotto indicate, viene attivato su base volontaria, in conformità e nel rispetto delle previsioni del citato Verbale 24.01.2001.
3. Le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, 1 comma, lett. b) del predetto D.M. 28/4/2000 n. 158, riguarderanno i dipendenti delle Aree Professionali ovvero appartenenti alle categorie dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti, i quali, avendone i requisiti, abbiano presentato richiesta, con le modalità e nei termini previsti dal presente accordo, in numero tale da raggiungere complessivamente 290 lavoratori che risolvano il rapporto di lavoro entro la data del 31 marzo 2010, dedotte le uscite per incentivazione all'esodo anticipato in base ai criteri di cui al successivo punto 5;
4. Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al predetto art. 5, 1°

comma, lett. b), del D.M. 28/4/2000 n.158 dovranno essere presentate dai dipendenti di cui al precedente punto 3 entro il 31 gennaio 2009, secondo le modalità operative che verranno tempestivamente comunicate dalle aziende con apposita circolare.

5. Le domande d'incentivazione all'esodo volontario e di accesso al Fondo di Solidarietà saranno accolte dalla Banca o dal Consorzio, nel limite di cui al precedente punto 3, sino a concorrenza del numero di esuberi dichiarati (pari a 290 unità), in base ai criteri e seguendo l'ordine di priorità di seguito indicati:

- domande presentate da dipendenti beneficiari dell'art.9, comma 2, L. 29.3.1985 n. 113 ovvero dell'art. 80, comma 3, della L. 23.12.2000, n. 388;
- domande di incentivazione all'esodo presentate da dipendenti in forza alle unità produttive/department in cui sono stati dichiarati esuberi;
- domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate da dipendenti in forza alle unità produttive/department in cui sono stati dichiarati esuberi;
- domande di incentivazione all'esodo presentate da dipendenti in forza alle unità produttive (Unità Organizzativa per la DG sulla piazza Milano) in cui sono stati dichiarati esuberi, ma appartenenti a department diversi;
- domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate da dipendenti in forza alle unità produttive (Unità Organizzativa per la DG sulla piazza Milano) in cui sono stati dichiarati esuberi, ma appartenenti a department diversi;
- qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non risultasse sufficiente a raggiungere il numero di uscite previste al punto 3, verranno prese in considerazione anche le domande di incentivazione all'esodo e, in via residuale, quelle di accesso al Fondo di solidarietà, presentate da dipendenti in forza ad altre unità produttive, secondo un criterio di equa ripartizione su base regionale delle residue uscite, al fine di contenere in tale ambito l'eventuale conseguente mobilità, nonché le domande presentate dai dipendenti "ceduti" da altre società del Gruppo in applicazione di quanto previsto dalla "Dichiarazione delle aziende" in calce al punto 4 del verbale di accordo richiamato al punto e) della premessa;
- qualora nelle ipotesi sopra previste, fermo restando l'ordine di priorità indicato, risultassero presentate domande di esodo incentivato o di accesso al Fondo di Solidarietà in numero tale da superare i limiti di cui al precedente punto 3, le stesse saranno accolte dalla Banca, entro i predetti limiti, secondo il seguente ulteriore ordine di priorità:
  - lavoratori destinatari della legge n. 104/92;
  - maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
  - lavoratori con maggiore anzianità di servizio nel Gruppo Deutsche Bank S.p.A.;
  - maggiore età anagrafica.

- Le aziende si riservano di valutare l'accogliibilità delle richieste di accesso presentate dai lavoratori appartenenti alla categorie dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi di 3° e 4° livello.
6. Le aziende dichiarano che saranno disponibili a prendere in esame anche le domande delle lavoratrici che intendono accedere volontariamente al Fondo di solidarietà avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
  7. Previa verifica e conferma da parte dell'INPS, le domande di accesso al Fondo di Solidarietà presentate ed accolte dalla Banca o dal Consorzio secondo i termini di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6, consentiranno al lavoratore di acquisire il diritto alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a partire dalla data comunicata dall'azienda agli interessati compresa tra il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2010, previa cessazione del rapporto di lavoro entro la fine del mese precedente e comunque non oltre il 31 marzo 2010.
  8. Il lavoratore che intende aderire al Fondo di Solidarietà ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti dell'azienda circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva, e dovrà produrre tale documentazione (estratto conto contributivo riportante l'indicazione della data in cui matura i requisiti pensionistici rilasciato dalla competente Sede dell'INPS ed appena in grado il certificato ECOCERT - ex art. 54 L. 88/89), entro la data stabilita e secondo le modalità di cui al precedente punto 4.
  9. Ogni lavoratore per accedere al Fondo di Solidarietà deve sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva secondo quanto previsto dall'art. 10, commi 14,15 e 16 D.M. 158/2000.
  10. Il lavoratore potrà inoltre rilasciare eventuale delega all'INPS per la riscossione dei contributi associativi sindacali.
  11. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia al D.M. 28/4/2000 n.158.
  12. Con riferimento all'art. 7 del D. M. n. 158/2000 nonché alla circolare INPS n. 178 del 2001, le Parti concordano che l'erogazione di specifici programmi formativi di

riconversione o riqualificazione professionale del personale interessato dai progetti di ristrutturazione/riorganizzazione di cui all'allegato 1 del verbale di accordo richiamato al punto e) della premessa - i cui criteri e modalità di accesso saranno definiti nell'ambito dell'incontro di cui al punto 15 del predetto verbale di accordo – verrà realizzata avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, 1° comma lett. a) punto 1 del citato D.M. 158/2000, nonché degli appositi fondi nazionali e comunitari.

Le Parti dichiarano che i contenuti di tali iniziative dovranno essere funzionali alla realizzazione degli specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale resi necessari dai predetti progetti di ristrutturazione/ riorganizzazione.

Deutsche Bank S.p.A.

DB Consortium s.c.a.r.l.

Le Delegazioni sindacali

DIRCREDITO FD

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA